



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio Gestione Rifiuti - Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Autorizzazione all'esercizio con validità fino al 12 novembre 2023, rilasciata alla ditta Ditta Scavi Mec S.r.l. - impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile sito in via dell'Industria 27 nel Comune di Sommacampagna (VR).

Determinazione n. 3811/18 del 20 novembre 2018

Decisione Il Dirigente¹ dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la Ditta Scavi Mec S.r.l. all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile sito in via dell'Industria 27 nel Comune di Sommacampagna (VR), nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
2. autorizza, ai sensi dell'articolo n. 269 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, le emissioni in atmosfera, relativamente alle polveri provenienti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei materiali/rifiuti;
3. autorizza lo scarico sul suolo delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, articolo 124 Parte Terza nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab. 4 dell'allegato 5;
4. stabilisce che in caso di cessazione dell'attività deve essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area ed essere rimosse le strutture realizzate, in quanto il progetto è stato approvato in variante allo strumento urbanistico comunale.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 26 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000, ha validità fino al 12 novembre 2023,

Fatto In data 12 dicembre 2013² la ditta depositava la documentazione del progetto per la "realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile" nel comune di Sommacampagna.

In data 26 novembre 2014³ la Commissione provinciale V.I.A., ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto presentato dal Sergio Mechella in qualità di legale rappresentante della ditta Scavi Mec s.r.l..

¹ L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

²Acquisita con protocollo n.121496.

³Verbale n. 393 del 26/11/2014.

Con determinazione provinciale n. 1242 del 08 aprile 2015, veniva approvato il progetto denominato “realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti e del comparto edile” nel comune di Sommacampagna, presentato dalla ditta Scavi Mec S.r.l. .

In data 16 gennaio 2017⁴ la ditta comunicava l'avvio in regime provvisorio dell'impianto dal giorno 26 gennaio 2017.

In data 28 marzo 2017⁵, veniva inviata all'U.R.P. della Provincia una segnalazione anonima con la quale si comunicava che: “...non risulta essere stato eseguito il prescritto impianto di abbattimento delle polveri di cui alla determinazione n. 1242 del 08/04/2015 e neppure la piantumazione prevista...”;

In data 04/05/2017⁶ questo Ufficio richiedeva al Comune di Sommacampagna di effettuare un sopralluogo presso l'impianto.

Con nota del 18 maggio 2017⁷ il Comune di Sommacampagna ha comunicato di aver eseguito un sopralluogo in data 06 aprile 2017, durante il quale è stata accertata la corrispondenza tra quanto eseguito ed il progetto approvato tranne che per quanto concerne la barriera arborea prevista in progetto.

Con nota provinciale del 14 giugno 2017⁸ la Ditta è stata diffidata al rispetto degli obblighi di cui alla determinazione provinciale n. 1242/15 del 08 aprile 2015 e contestualmente è stato avviato il procedimento per la sospensione dell'esercizio provvisorio dell'impianto.

Con nota pervenuta in data 19 giugno 2017⁹ il responsabile tecnico ing. Tabarelli trasmetteva il collaudo tecnico funzionale dell'impianto.

Con nota pervenuta in data 22 giugno 2017 in riferimento alla diffida, il responsabile tecnico ing. Tabarelli ha comunicato che la diffida “..... è già stata ottemperata in quanto la posa delle alberature arbustive è stata completata prima del collaudo funzionale inviato il 19/06/2017.” In allegato ha inviato il report fotografico che “.....riporta la presenza delle alberature su terrapieno completa per il perimetro dell'area dell'impianto. Ovviamente le alberature si presentano giovani e sono costituite da filari di oleandri”.

Con nota provinciale del 28 luglio 2017¹⁰ venivano comunicati i motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Negli obblighi da rispettare si richiedeva alla Ditta di rispettare gli obblighi contenuti nella diffida provinciale del 14 giugno e provvedere alla messa a dimora, entro il termine di 60 giorni indicato dalla stessa diffida, delle alberature previste dal progetto approvato con determinazione provinciale n. 1242/15.

In data 08 agosto 2017¹¹ la ditta presentava domanda per l'autorizzazione all'esercizio.

Con nota pervenuta in data 06 novembre 2017¹², al fine della “chiusura della diffida” il responsabile tecnico ing. Tabarelli trasmetteva la documentazione

⁴Acquisita con protocollo n.3646.

⁵Acquisita con protocollo n.26357.

⁶Acquisita con protocollo n. 38114.

⁷Acquisita con protocollo n.43006..

⁸Acquisita con protocollo n. 51611.

⁹Acquisita con protocollo n. 53113.

¹⁰Acquisita con protocollo n. 65257.

¹¹Acquisita con protocollo n.67993

¹²Acquisita con protocollo n93511.

comprovante la posa in opera di piante di altezza pari a 2 metri ad infittimento del filare di oleandri, ottemperando così a quanto richiesto negli obblighi da rispettare della diffida.

Con determinazione provinciale n. 1970/18 del 12 giugno 2018 è stata archiviata la diffida del 14 giugno 2017.

Motivazione

L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata ai sensi della normativa ambientale, in particolare ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

La decisione si fonda sull'istruttoria svolta dall'ufficio competente che ha verificato il rispetto da parte della ditta dell'iter previsto dalla normativa per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio provvisorio dello stesso. Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Obblighi da rispettare

La ditta Scavi Mec S.r.l. è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'impianto deve essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e in particolare dalla Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.sm.ii. e dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.; devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni contenute nell'allegato A della DGRV n. 1773 del 28 Agosto 2012.
2. Dovrà essere istituito il divieto di svolta in sinistra in uscita dalla proprietà, e il divieto di svolta a sinistra in entrata nella proprietà per i mezzi provenienti da nord.
3. Le attività di gestione e movimentazione che interessano l'impianto devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
4. L'impianto deve essere gestito in modo da garantire una corretta gestione dei rifiuti, evitando la diffusione di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti.
5. La gestione dell'impianto, dei rifiuti e dei materiali deve avvenire con le modalità e nelle aree previste rispettivamente nella relazione tecnica e nelle planimetrie agli atti (acquisite in data 12/12/2013, prot. prov. n. 121496).
6. Dovranno essere eseguite nel primo anno di attività due misurazioni dell'aria, per i parametri presi a riferimento nel progetto, dove si verifichi il rispetto dei limiti normativi;
7. Possono essere conferiti in impianto esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella dell'allegato A posto in fondo al presente provvedimento, rispettando la quantità massima e complessiva stoccabile (comprensiva sia dei rifiuti in entrata che prodotti) pari a 1500 t corrispondenti a circa 900 m³.
8. I rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. e sugli stessi devono essere eseguite, ove previste, le analisi di caratterizzazione e il test di cessione ai sensi dell'art. 8 e 9 dello stesso decreto.

9. I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, per i quali il catalogo europeo dei rifiuti prevede omologhi pericolosi ovvero le cosiddette "voci a specchio", dovranno essere accompagnati da certificazione analitica¹³. Tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso l'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica dovrà avvenire in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al CER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi codici a specchio devono comunque essere sottoposti ad analisi. I relativi certificati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo. Qualora in fase di scarico dei rifiuti si rilevassero delle "non conformità" rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e provvedere ad allontanare i rifiuti. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità; Si precisa, ai sensi della DGRV n. 1773/12 del 28/08/12, allegato A, punto 11, che qualora il produttore di rifiuti da costruzione e demolizione effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (es. uffici, mense, magazzini), non vi è l'obbligo di analisi per i rifiuti con codice CER 170107, previo il rilascio di un'attestazione¹⁴ in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nel capitolo della suddetta deliberazione dedicato alla demolizione selettiva.
10. Il recupero effettuato deve garantire l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa¹⁵ tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate¹⁶ per le quali dovrà essere certificata, mediante analisi, l'idoneità all'utilizzo¹⁷. Affinché un rifiuto possa essere qualificato come materia prima secondaria ed essere escluso dalla disciplina dei rifiuti (e utilizzati in luogo delle materie prime corrispondenti), deve rispettare tutte le condizioni¹⁸ generali stabilite

¹³Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltre verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per la specifica attività svolta.

¹⁴ Con cui, in pratica, il produttore/detentore si assume la responsabilità di affermare l'assenza di materiali pericolosi.

¹⁵E in particolare alle norme UNI.

¹⁶Devono essere garantiti gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

¹⁷Il materiale in questione deve presentare:

- qualità specifiche, ossia criteri tecnici tali da assicurare la funzionalità e la sicurezza del materiale;
- parametri chimici/fisici/biologici tali da assicurare che il materiale possa sostituire materie prime e avere le caratteristiche per il processo/utilizzo a cui è destinato;
- limiti di concentrazione di contaminanti non rischiosi per l'ambiente o la salute umana tali per permettere il suo utilizzo nel processo cui è destinato.

¹⁸a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti

dall'art. 184 ter c.1 del D.Lgs. 152/06.

In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie prime secondarie devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con il D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., nelle more dell'emanazione del D.M. attuativo così come previsto dal suddetto comma.

Pertanto al fine di soddisfare i requisiti previsti dal contesto normativo vigente, i prodotti recuperati in uscita dall'impianto devono essere sottoposti al test di cessione¹⁹, previsto dal D.M. 186 del 05/04/2006 – allegato 3 per il recupero di rifiuti non pericolosi, nonché alle analisi previste per lo specifico settore di riutilizzo, a seconda della destinazione d'uso;

I materiali prodotti dal recupero e destinati ad essere utilizzati nel settore delle costruzioni, devono rispettare altresì le modalità operative previste dalla DGRV n. 1060 del 24 giugno 2014.

11. I prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti devono essere depositati nelle apposite aree in attesa che sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. Nel caso in cui le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri prestazionali il materiale potrà essere rilavorato. Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali i materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali.
12. I prodotti, poiché derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, oltre che dover essere conformi alle disposizioni contenute nel DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. ed alla DGRV n. 1773 del 28 Agosto 2012, devono altresì rispettare le caratteristiche disposte dall'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o quanto stabilito dalla DGRV n. 1060 del 24 giugno 2014, nonché riportare obbligatoriamente la marcatura²⁰ CE.
13. L'impiego del materiale da destinare alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale, attraverso l'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., da effettuare sia sui rifiuti in entrata che sui prodotti finiti in uscita, e congiuntamente sulle singole frazioni ottenute dall'impianto, qualora il materiale risulti da miscelazione di queste ultime²¹.
14. I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva.
15. Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
16. I rifiuti in uscita²² dall'impianto di trattamento devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni.
17. I rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di recupero, non possono rimanere stoccati

applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

¹⁹ Secondo le norme UNI 10802 ed UNI EN 12457-2.

²⁰ Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

²¹ Si veda anche la determinazione provinciale n. 2794/06 del 17 maggio 2006.

²² Compresi i residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili.

- in impianto per un periodo maggiore di tre anni²³.
18. Gestire i rifiuti prodotti, qualora siano destinati allo smaltimento, in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
 19. Deve essere eseguita periodica manutenzione generale all'impianto.
 20. Non possono essere introitati rifiuti contenenti amianto (fibrocemento, ecc.) o altre sostanze pericolose.
 21. La gestione dei cumuli di rifiuto e del materiale deve essere condotta in maniera attenta e corretta, in particolare:
 - lo stoccaggio deve essere effettuato nelle aree stabilite nel rispetto dei limiti e dei quantitativi previsti;
 - le aree riservate allo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS nonché al trattamento (frantumazione, vagliatura, ecc) dei rifiuti stessi, devono risultare impermeabilizzate²⁴, mantenute in buono stato e collegate al sistema di gestione delle acque; tale aree devono avere una pendenza tale da convogliare i liquidi negli appositi pozzetti e canalette di raccolta;
 - lo stoccaggio deve avvenire per categorie/tipologie omogenee di rifiuti (così come individuate dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii) e di materiali prodotti²⁵;
 - i rifiuti e gli altri materiali non devono ricadere nelle vie di transito;
 - l'organizzazione degli spazi e la disposizione dei cumuli devono consentire facilità di passaggio ed intervento, ed agevolare le operazioni di movimentazione, la viabilità di servizio e la circolazione dei mezzi;
 - i cumuli devono risultare di limitata pendenza (tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza) e di altezza non superiore a 6 metri.
 22. Per contenere la diffusione di polveri la ditta deve:
 - rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V parte I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, evitando l'emissione di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
 - mantenere un apposito sistema fisso di irrorazione per bagnare le superfici²⁶ fonte di emissioni polverulente al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle emissioni prodotte;
 - il suddetto impianto fisso di irrorazione deve essere dotato di apposito contatore volumetrico, avendo cura di evitare fenomeni di ruscellamento; può essere utilizzata apposita macchina spazzatrice;
 - mantenere le pavimentazioni in buono stato così come le vie di transito che devono essere tenute pulite, integre²⁷, sgombre da qualsiasi tipo e quantità di materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli;
 - il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;

²³ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003.

²⁴ Tramite soletta in calcestruzzo o strato bituminoso chiuso, cromaticamente compatibile, tale da garantire l'impermeabilità anche in presenza dei carichi dovuti ai macchinari ed ai cumuli di materiali.

²⁵ Fare riferimento in particolare all'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2015, n. UL/2005/5205.

²⁶ Aree di stoccaggio rifiuti e MPS, di trattamento rifiuti, di movimentazione e transito.

²⁷ Avendo cura di impedire o limitare la formazione di eventuali avvallamenti, cedimenti, infossamenti o buche.

- l'impianto di frantumazione deve essere dotato nelle sue parti critiche (bocca di alimentazione, zona d'uscita, ecc.) di ugelli spruzzatori d'acqua o in alternativa installare dei sistemi di captazione che convogliano le polveri prodotte, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo sistema di abbattimento con filtri;
 - proteggere i rifiuti stoccati in cumuli, se pulverulenti, dall'azione del vento, bagnandoli periodicamente onde evitare la diffusione di polveri.
 - mantenere la barriera arborea perimetrale in buono stato di conservazione;
23. Per quanto concerne la gestione degli impianti di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento la ditta è tenuta a:
- evitare ogni danneggiamento delle falde acquifere e l'instabilità dei suoli;
 - mantenere tutti i manufatti impiegati per la gestione delle acque di scarico (vasche, pozzetti, tubazioni ecc.) in perfetto stato di efficienza, pulizia e funzionalità; in particolare le vasche di sedimentazione delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione; il materiale così prodotto deve essere smaltito compatibilmente con la corretta gestione dei rifiuti;
 - lo scarico delle acque di seconda pioggia, dovrà avvenire sul versante Nord/Est dell'impianto, non a monte dei posti di discarica, per non interferire con la rete di monitoraggio, come da prescrizione della Commissione provinciale V.I.A. (parere del 26 novembre 2014).
 - rispettare per lo scarico delle acque sul suolo, i limiti stabiliti dalla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., altresì garantire l'assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato;
 - sottoporre lo scarico delle acque a un controllo²⁸ analitico trimestrale²⁹, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, Fe e Zn;
 - devono essere registrate su apposito libretto le operazioni di manutenzione/sostituzione dei filtri a coalescenza i quali devono essere puliti almeno ogni tre mesi;
 - non scaricare in caso di anomalie o di totale interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione;
 - in occasione di operazioni di manutenzione del bacino che comportino l'asporto del materiale sedimentato, si deve procedere alla verifica analitica degli inquinanti contenuti in modo da individuare l'idoneo impianto di recupero/smaltimento cui destinare tale rifiuto;
 - ogni variazione delle caratteristiche degli scarichi (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di depurazione devono essere comunicati tempestivamente al area funzionale servizi in campo

²⁸ I punti assunti per la verifica degli scarichi devono essere gli appositi pozzetti di ispezione predisposti a valle dei manufatti di trattamento.

²⁹ Compatibilmente con il verificarsi di eventi meteorici.

ambientale della Provincia ed all'A.R.P.A.V.;

24. Le emissioni sonore devono rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1.3.91, dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95, n. 447 e se più restrittivi, i limiti di zona³⁰.
25. Entro il termine di sessanta 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta deve trasmettere la polizza fideiussoria adeguata secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 2721.
26. Osservare in relazione al Piano di sicurezza quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente all'area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendo le tacitamente approvate.
27. La Ditta dovrà comunicare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, all'area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, allegandone l'integrazione (firmata) al Piano di Sicurezza approvato e conservato presso l'impianto, quanto richiesto al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010.
28. Ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito al progetto ed alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia.
29. In caso di cessazione dell'attività deve essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area, rimuovendo le strutture realizzate ed assicurando lo smaltimento di tutti i rifiuti. Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, deve essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali³¹, comunicando le risultanze³² delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav.
30. Il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare la "verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza", di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione,

³⁰ Assicurare il rispetto dei limiti di rumore imposti dal piano di zonizzazione acustica comunale in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto.

³¹ Suolo, sottosuolo e acque di falda.

³² Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)³³, provvedendo a trasmettere a Provincia, Arpav e Comune, entro sessanta 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017³⁴. Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, con la conseguenza che l'impresa sarà priva di autorizzazione all'esercizio per l'impianto di cui si tratta.

Avvertenze La presente determinazione costituisce unicamente autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13³⁵, del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Scavi Mec S.r.l. e trasmesso alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Comune di Sommacampagna, al

³³ "Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2."

³⁴ "Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

³⁵ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente". Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

Dipartimento provinciale dell'Agencia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, all'ufficio Atti Deliberativi della Provincia di Verona, all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³⁶ o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica³⁷.

Il Dirigente
dott. Paolo Malesani

³⁶ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

³⁷ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Allegato A: rifiuti ammissibili in impianto (+ operazioni consentite e capacità/potenzialità max)

Codici C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Operazioni	Tipologia D.M. 5/02/1998
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13-R5	7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4
170101	cemento	R13-R5	
170102	mattoni	R13-R5	
170103	mattonelle e ceramiche	R13-R5	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13-R5	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13-R5	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5	
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	R13-R5	7.25 7.25.1 7.25.2 7.25.3 7.25.4/e
109008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13-R5	

per la sola cernita, senza attività di ottenimento MPS e uscita come rifiuto:

Rifiuti provenienti da comparto edile sottoposti a sola selezione e cernita		
170201	Legno	R13
170202	Vetro	
170203	Plastica	
170401	Rame, bronzo, ottone	
170402	Alluminio	
170403	Piombo	
170405	Ferro e acciaio	
170406	Stagno	
170407	Metalli misti	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	
150103	Imballaggi in legno	
150104	Imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	Imballaggi in materiali misti	

Per le operazioni di selezione, cernita e scarto delle attività di recupero i seguenti rifiuti:

191201	carta e cartone	R13
191202	metalli ferrosi	
191203	metalli non ferrosi	
191204	plastica e gomma	
191205	vetro	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	

Sono autorizzate le operazioni di recupero contrassegnate dalle sigle R13 e R5.

R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La capacità massima delle diverse tipologie di rifiuti (conferiti e prodotti) stoccabili presso l'impianto è pari a 1500t, corrispondenti a circa 1000 m³; la potenzialità massima annua di trattamento rifiuti dell'impianto è pari a 100.000t corrispondenti a circa 66667 m³/anno; la potenzialità massima giornaliera di trattamento rifiuti dell'impianto è pari a 1920t corrispondenti a circa 1280 m³/giorno.